

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dei tributi comunali entro le scadenze previste possono avvalersi del **ravvedimento operoso**, l'istituto giuridico con il quale può essere sanato spontaneamente il mancato o insufficiente pagamento del tributo versando l'imposta dovuta, la sanzione in misura ridotta e gli interessi al tasso legale annuo.

I contribuenti possono effettuare il ravvedimento operoso solo nel caso in cui l'ufficio non abbia già accertato la violazione.

Dal 1 gennaio 2016 le modalità per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
(art. 1, comma 133, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016)

Termine temporale	Sanzione
nei primi 14 giorni della violazione	1/10 del minimo (1%) per giorno di ritardo = 0,1% per giorno di ritardo esempio: pagamento al settimo giorno di ritardo sanzione = 0,1% x 7 = 0,7%
dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (15%) = 1,5%
dal 31° al 90° dalla violazione	1/9 del minimo (15%) = 1,67%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista la dichiarazione periodica, <u>entro un anno dall'omissione o dall'errore.</u>	1/8 del minimo (30%) = 3,75%

Calcolo degli interessi per ritardato pagamento

Gli interessi devono essere calcolati sul tributo dovuto, al tasso legale annuo, dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento, secondo la seguente formula dell'interesse commerciale:

interesse = importo del tributo dovuto x tasso percentuale di interesse legale x numero dei giorni di ritardato versamento : 36500

dal 1 gennaio 2017 il tasso di interesse vigente è lo 0,10%

(Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016, G.U. 14/12/2016)

dal 1 gennaio 2018 il tasso di interesse vigente è lo 0,30%

(Decreto Ministero, Economia e finanze 13/12/2017, G.U. 15/12/2017)

dal 1 gennaio 2019 il tasso di interesse vigente è lo 0,80%

(Decreto Ministero, Economia e finanze 12/12/2018, G.U. 15/12/2018)

Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dell'imposta omessa, da eseguire entro i termini anzidetti, contestualmente al versamento della sanzione ridotta e degli interessi per il ritardato pagamento.

Il versamento degli importi risultanti dal calcolo del ravvedimento (imposta, sanzione e interessi) deve essere effettuato utilizzando il **modello F24 barrando la casella "rav"**.

Le **sanzioni e gli interessi** devono essere versati unitamente al tributo utilizzando lo **stesso codice previsto per il versamento del tributo.**